

Massimario di giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Cass. Sez. III 14 aprile 2020, n. 12024 - Lapalorcia, pres.; Gai, est.; Canevelli, P.M. (diff.) - Vasellini, ric. (*Annulla con rinvio Trib. Grosseto 6 maggio 2019*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Digestato quale sottoprodotto - Disciplina applicabile.

La massa sia liquida che solida, residuo del processo di biodigestione (cosiddetto digestato), costituisce sostanza di origine vegetale e, per le sue caratteristiche di fertilizzante riutilizzabile in agricoltura, va qualificata come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Da cui l'ulteriore rilievo che l'applicazione della disciplina di cui al regime dei sottoprodotti destinati ad uso agronomico e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto ipotesi di esclusione da responsabilità, fondata su una disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria (1).

(1) In senso conforme, sulla qualificazione del «digestato» quale sottoprodotto, cfr. Cass. Sez. III 31 agosto 2012, n. 33588, Rossi, rv. 253.162, in *Ambiente e sviluppo*, 2013, 3, 366; sull'onere della prova gravante sull'imputato, cfr. Cass. Sez. III 15 dicembre 2017, n. 56066, Sacco, rv. 272.428; Cass. Sez. III 8 luglio 2015, n. 29084, Favazzo, rv. 264.121.

*

Cass. Sez. III 7 aprile 2020, n. 11581 (c.c.) - Ramacci, pres.; Liberati, est.; Cesqui, P.M. (conf.) - Ramacci, pres.; Liberati, est.; Porcelli ed a., ric. (*Conferma G.I.P. Trib. Milano 11 febbraio 2019*)

Ambiente - Ecodelitti - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 452 quaterdecies, comma 4, c.p.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 452 quaterdecies, comma 4, c.p., è manifestamente infondata. La previsione della confisca obbligatoria delle cose utilizzate per commettere il reato, prevista dall'ultimo comma della disposizione denunciata per il caso di condanna o di applicazione di pena per il delitto di traffico illecito di rifiuti (attualmente previsto dall'art. 452 quaterdecies c.p. e precedentemente dall'art. 260 d.lgs. n. 152/2006), non è affatto irragionevole, avendo lo scopo, sia a fini sanzionatori sia special preventivi, di sottrarre i beni utilizzati per commettere tale reato, onde evitarne la ripetizione, e di dissuadere dalla sua nuova futura commissione, dunque la realizzazione di scopi tipicamente correlati alla funzione della sanzione penale, rimessi alla scelta del legislatore; questa non appare né irragionevole, né abnorme, né in contrasto con il principio di uguaglianza per la mancata applicazione, a tale tipo di confisca, della esclusione prevista dall'art. 452 undecies, comma 4, c.p. (secondo cui la confisca prevista da tale disposizione per i reati di cui agli art. 452 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies e 452 octies c.p. non si applica quanto l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi), trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore, che non appare esercitata in modo irragionevole, stante la diversità strutturale tra le fattispecie contemplate da tale disposizione e quella di cui all'art. 452 quaterdecies c.p., che contempla condotte che possono anche non richiedere attività di bonifica o ripristino dello stato dei luoghi (1).

(1) In riferimento alle fasi di gestione del traffico di rifiuti, cfr.: Cass. Sez. III 28 ottobre 2019, n. 43710, Gianino, rv. 276.937.

*

Cass. Sez. III 23 marzo 2020, n. 10437 - Rosi, pres.; Gentili, est.; Filippi, P.M. (conf.) - Bu. Ra., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Napoli Nord 5 giugno 2019*)

Produzione, commercio e consumo - Detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione - Prodotti alimentari ittici (consistenti in frutti di mare comunemente denominati: lupini, cozze, vongole, ostriche e tartufi di mare) destinati alla somministrazione al pubblico.

Sussiste l'ipotesi di cui all'art. 5, lett. b), legge n. 283 del 1962 relativa alla cattiva conservazione di cibo nel caso i prodotti ittici risultino privi di etichettatura concernente la data di confezionamento e quella di scadenza, la indicazione del luogo di produzione e di confezionamento, nonché vengano conservati in contenitori di plastica con acqua non refrigerata, sì da non consentirne il mantenimento in stato di invarianza organica, essendo essi soggetti al deterioramento che, invece, l'uso dell'acqua refrigerata avrebbe quantomeno differito(1).

(1) Sulla natura di reato di danno della contravvenzione prevista dalla l. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b), in quanto finalizzata ad assicurare una protezione immediata all'interesse del consumatore a che il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura, cfr. Cass. Sez. III 28 gennaio 2014, n. 3711, Riccio, rv. 258.316.

*

Cass. Sez. III 20 marzo 2020, n. 10375 - Sarno, pres.; Liberati, est.; Di Nardo, P.M. (parz. diff.) - Ma. Bo., ric. (*Conferma App. Roma 1° giugno 2018*)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Vendita di prodotti congelati all'origine senza indicarne lo stato di conservazione.

La disponibilità di alimenti surgelati, non indicati come tali nel menù o negli espositori nei quali gli stessi siano esposti a disposizione della clientela, integra il reato di tentativo di frode in commercio, indipendentemente dall'inizio di una concreta contrattazione con il singolo avventore, in quanto tale comportamento è univocamente rivelatore della volontà dell'esercente di consegnare ai clienti una cosa diversa da quella pattuita (confermata nella specie la sanzione per il titolare di un esercizio commerciale - bar affiancato da ristorante -pizzeria -, colto a vendere alla clientela cornetti, strudel e fagottini, dimenticando di segnalare però che essi erano congelati all'origine) (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 10 agosto 2017, n. 39082, Acampora, rv. 270.836; Cass. Sez. III 16 giugno 2017, n. 30173, Zhu, rv. 270.146.

*

Cass. Sez. III 20 marzo 2020, n. 10373 - Andrezza, pres.; Noviello, est.; Seccia, P.M. (diff.) - Castagna, ric. (*Cassa senza rinvio Trib. Ischia, Sez. dist. 1° dicembre 2019*)

Acque - Scarico reflui termali in assenza dell'autorizzazione - Acque assimilate alle acque reflue domestiche.

La salvezza di cui all'art. 101, comma 7, lett. f), relativa al richiamo a discipline regionali, non si identifica con la salvezza del generale regime autorizzatorio regionale dello scarico di reflui termali - pena la identificazione con la previsione di cui, innanzitutto, all'art. 124, comma 5 e la conseguente interpretazione «abrogatrice» del predetto art. 101, comma 7, lett. f) -, bensì, nel quadro di tale regime, attiene al diverso, più specifico tema della assimilabilità delle acque termali a quelle domestiche. Si tratta di un'interpretazione peraltro corroborata dal preciso, letterale riferimento, contenuto dell'art. 101, comma 7, di cui è parte la citata lett. f), alla questione della assimilabilità di taluni reflui a quelli domestici; nel cui contesto quindi, va ribadito, il riconoscimento del possibile rilievo della potestà normativa regionale depone nel senso della possibilità di disciplinare con essa l'assimilazione dei reflui termali alle acque domestiche (1).

(1) In riferimento alla non assimilazione alle acque domestiche di altri reflui, cfr.: Cass. Sez. III 12 aprile 2019, n. 16044, Rossi, rv. 275.397.

*

Cass. Sez. III 11 marzo 2020, n. 9717 - Izzo, pres.; Galterio, est.; Barbarini, P.M. - Battipaglia, ric. (*Annula in parte con rinvio App. Salerno 7 giugno 2019*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Disciplina sugli scarichi - Liquami zootecnici.

La disciplina sugli scarichi trova applicazione soltanto se il collegamento tra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato mediante un sistema stabile di collettamento, costituito da un sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza, senza soluzione di continuità, in modo artificiale o meno, i reflui fino al corpo ricevente, mentre in tutti gli altri casi nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo ricevente si verte invece nell'ambito della disciplina sui rifiuti. Ad identiche conclusioni si perviene anche con riferimento alla raccolta di liquami zootecnici, potendosi escludere la riconducibilità della condotta all'art. 256, d.lgs. n. 152/2006 solo quando le materie fecali siano impiegate nell'attività agricola (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 20 aprile 2011, n. 15652, Nassivera, rv. 250.005, in *Ambiente e sviluppo*, 2012, 2, 168; Cass. Sez. III 4 luglio 2008, n. 27071, Cornalba, rv. 240.264, *in*, 2008, 11, 998, con nota di TAINA.

*

Cass. Sez. III 9 marzo 2020, n. 9353 - Sarno, pres.; Scarcella, est.; Cuomo, P.M. (conf.) - Quagli, ric. (*Dichiara inammissibile App. Firenze 11 luglio 2019*)

Ambiente - Inquinamento luminoso e sonoro in aree protette.

Non soltanto attraverso l'emissione di suoni di fortissima intensità, ma anche attraverso la proiezione verso l'alto, in plurime direzioni, di fasci di luci bianche e colorate, di pari intensità, può porsi in essere una condotta rientrante nella locuzione normativa di cui all'art. 6, comma 3, legge n. 394 del 1991 («quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta»), integrante una violazione delle misure di salvaguardia previste per le aree protette regionali, con compiuta integrazione del reato di cui agli artt. 6 e 30 della citata legge (1).

(1) Sulla applicabilità, anche con riferimento ai parchi naturali regionali, dei divieti di effettuazione di attività che possano compromettere la salvaguardia delle aree protette di cui all'art. 11, legge n. 394 del 1991, e sulla possibile deroga per il solo effetto dei relativi regolamenti, la cui adozione spetta agli Enti Parco, cfr. Cass. Sez. III 16 settembre 2008, n. 35393, Pregnotato, rv. 240.786.

*

Cass. Sez. III 9 marzo 2020, n. 9348 - Liberati, pres.; Macrì, est.; Corasaniti, P.M. (conf.) - Pitanti, ric. (*Conferma Trib. Mass 22 maggio 2018*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Sfalci e potature - Riutilizzo a servizio dell'agricoltura, silvicoltura o produzione di energia non inquinante.

Gli «sfalci e potature», che non costituiscono rifiuto, sono solo quelli derivanti da buone pratiche colturali o dalla manutenzione del verde pubblico, sempreché siano riutilizzati in agricoltura, silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo cessione a terzi e sempre che siano seguite delle procedure che non danneggino l'ambiente o mettano in pericolo la salute umana. Dalla formulazione della norma si ricava quindi la regola di giudizio che «gli sfalci e potature» sono comunque dei rifiuti per i quali vale la deroga stabilita nell'art. 185, d.lgs. n. 152/2006, nei limiti in cui siano gestiti e riutilizzati a servizio dell'agricoltura, silvicoltura o produzione di energia non inquinante (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III, 9 marzo 2020 (ud. 2 ottobre 2019, n. 9348, Pitanti, rv. 278.638, in *Ambiente e sviluppo*, 2020, 5, 418.

*

Cass. Sez. III 6 marzo 2020, n. 9080 (c.c.) - Ramacci, pres.; Corbetta, est.; Marinelli, P.M. (conf.) - Coscia, ric. (*Conferma Trib. Salerno 3 settembre 2019*)

Bellezze naturali - Ecodelitti - Pesca di corallo - Delitto di inquinamento ambientale.

Costituisce violazione dell'art. 452 bis c.p. e giustifica l'applicazione di una misura cautelare personale l'aver cagionato, unitamente ad altri correi, una compromissione e un deterioramento significativi e misurabili dell'ecosistema marino effettuando la pesca abusiva di corallo rosso mediterraneo, in assenza di titolo abilitativo e con modalità vietate, ossia mediante pesca subacquea con uso di bombole e un metodo di raccolta distruttivo, con rottura ed escissione del substrato roccioso (1).

(1) In riferimento al concetto di compromissione e deterioramento dell'ecosistema, cfr.: Cass. Sez. III 3 novembre 2016, n. 46170, Simonelli, non massimata, in *Ambiente e sviluppo*, 2016, 12, 799, con nota di CAVANNA.

*

Cass. Sez. III 6 marzo 2020, n. 9052 - Liberati, pres.; Mengoni, est.; Molino, P.M. (conf.) - Groza, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Catanzaro 3 luglio 2029*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Attività di trasporto di rifiuti non pericolosi (materiale ferroso e plastica) in mancanza della prescritta autorizzazione - Cessione a titolo oneroso del rifiuto - Mantenimento di tale condizione.

La natura di rifiuto, una volta acquisita in forza di elementi positivi (oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi, quale residuo di produzione) e negativi (assenza dei requisiti di sottoprodotto, ai sensi dell'art. 184 bis, d.lgs. n. 152 del 2006), non viene certo perduta in ragione di un mero accordo con terzi ostensibile all'autorità (oppure creato proprio a tal fine), in questo caso sub specie di cessione a titolo oneroso, come se il negozio giuridico riguardasse l'oggetto stesso della produzione e non - come in effetti - proprio un rifiuto. Ciò, peraltro, a prescindere dal «valore» economico o commerciale di questo, specie nell'ottica di chi in tal modo ne entra in possesso a seguito di un accordo di natura privatistica (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 6 febbraio 2017 (ud. 15 dicembre 2016), n. 5442, rv. 269.249, Zantonello, in *Foro it.*, 2017, 4, 2, 237, e in *Ambiente e sviluppo*, 2017, 4, 287.

*

Cass. Sez. III 5 marzo 2020, n. 8989 (c.c.) - Lapalorcia, pres.; Andreatza, est.; Canevelli, P.M. (parz. diff.) - Morale, ric. (*Conferma G.I.P. Trib. Ragusa 2 aprile 2019*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Trasporto senza autorizzazione di un carico di rifiuti speciali non pericolosi - Confisca obbligatoria del mezzo - Divieto di revoca del sequestro.

Non può ritenersi operante il divieto di revoca del sequestro ex art. 324, comma 7, c.p.p., a fronte della previsione dell'art. 259, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 di confisca obbligatoria, in relazione al reato di trasporto illecito di rifiuti, del mezzo utilizzato, posto che la norma processuale ricordata non può trovare applicazione laddove la confisca obbligatoria consegua a previsioni speciali, salvo che tali previsioni, come non è però nella specie, richiamino l'art. 240, comma 2, c.p. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. Un. 4 ottobre 2019, n. 40847, Bellucci, rv. 276.690, in *Dir. pen. e proc.*, 2019, 12, 1634.

*

Cass. Sez. III 26 febbraio 2020, n. 7589 - Sarno, pres.; Gentili, est.; Molino, P.M. (diff.) - Kweku, ric. (*Annulla in parte con rinvio App. Brescia 8 ottobre 2019*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Cessazione della qualifica di rifiuto - Condizioni.

Affinché un bene o una sostanza perda la qualifica di rifiuto, è necessario che la stessa sia stata preventivamente sottoposta ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, che, sebbene le stesse possano consistere anche in operazioni di cernita e di selezione di beni, fin tanto che non si sono esaurite non comportano né la cessazione della attribuzione della qualifica di rifiuto ai beni in questione né, tanto meno, la estraneità di essi alla disciplina in materia di rifiuti (si veda, infatti, sul punto, il comma 5 dell'art. 184 ter, del d.lgs. n. 152 del 2006) (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 2 luglio 2018 (ud. 9 novembre 2017), n. 29652, Luci, rv. 273.212, in *Ambiente e sviluppo*, 2018, 8-9, 584.

*

Cass. Sez. III 24 febbraio 2020, n. 7220 - Andreatza, pres.; Di Stasi, est.; Seccia, P.M. (diff.) - Nigro, ric. (*Annulla con rinvio Trib. Taranto 12 marzo 2019*)

Sanità pubblica - Reato di abbandono, in modo incontrollato, di rifiuti speciali non pericolosi - Procedura prescrittiva di cui all'art. 318 septies, d.lgs. n. 152/2006.

La procedura estintiva di cui all'art. 318 septies, d.lgs. n. 152/2006 non è affatto obbligatoria e, al pari dell'omologa procedura prevista dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, di cui agli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 758 del 1994, l'omessa indicazione, da parte dell'organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azione penale (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 22 agosto 2018, n. 38787, De Tursi, non massimata, in *Ambiente e sviluppo*, 2018, 10, 676.

*

Cass. Sez. III 21 febbraio 2020, n. 6923 - Andreatza, pres.; Noviello, est.; Seccia, P.M. (conf.) - Galeazzi, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Pesaro 15 febbraio 2019*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Attività di gestione di rifiuti - Autorizzazione alla realizzazione di impianti di gestione.

La compatibilità con la disciplina urbanistica ed eventualmente di vincolo paesaggistico vigente, dell'area interessata dalla attività di gestione di rifiuti da svolgere, costituisce solo un necessario quanto distinto presupposto dell'autorizzazione, (cfr. al riguardo art. 208, d.lgs. n. 152/06); la quale ultima, quindi, assume pur sempre una sua autonomia tipica e funzionale (siccome inerente alla specifica realizzazione e gestione di impianti riguardanti il trattamento di rifiuti), quand'anche inserita nel medesimo titolo abilitativo inclusivo di profili autorizzatori di tipo urbanistico (come nel caso di cui all'art. 208 cit., comma 6). Fermo rimanendo, peraltro, ai sensi dell'art. 208 citato comma 7, il rispetto dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/04 in materia di autorizzazione paesaggistica (1).

(1) In riferimento alla necessità di munirsi delle necessarie autorizzazioni per la gestione di rifiuti anche qualora l'attività persegua finalità di recupero ambientale, cfr.: Cass. Sez. III 29 novembre 2018, n. 53648, Marsella, rv. 275.457, in *Ambiente e sviluppo*, 2019, 2, 146.

*

Cass. Sez. III 20 febbraio 2020, n. 6609 - Lapalorcia, pres.; Corbetta, est.; Fimiani, P.M. (conf.) - Buono, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Napoli, Sez. dist. Ischia 16 aprile 2018*)

Animali - Abbandono - Reato ex art. 727 c.p. - Elemento soggettivo.

L'elemento soggettivo del reato ex art. 727, comma 1, c.p., modellato come illecito contravvenzionale, può essere indifferentemente realizzato con dolo o con colpa. Nessun ostacolo, perciò si oppone alla configurabilità del dolo nella forma eventuale, che si realizza quando l'agente, nonostante si sia chiaramente rappresentato la verifica dell'abbandono dell'animale, si sia comunque determinato ad agire, anche a costo del verificarsi dell'evento lesivo (1).

(1) Sulla configurabilità del reato di abbandono di animali, cfr. Cass. Sez. III 13 maggio 2011, n. 18892, Mariano, rv. 250.366, in *Foro it.*, 2011, 12, 2, 673.

*

Cass. Sez. III 14 febbraio 2020, n. 5912 - Sarno, pres.; Scarcella, est.; Di Nardo, P.M. (parz. diff.) - Arzaroli, ric. (*Conferma Trib. Torino 27 febbraio 2019*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti - Conseguenze.

Deve ritenersi consolidato il c.d. principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti. Ciò comporta che la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi. Occorre tener conto, infatti, dei principi generali di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo afferente alla gestione dei rifiuti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 178 e 188, d.lgs. n. 152/2006, e più in generale dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario «chi inquina paga», di cui all'art. 174, par. 2, del Trattato, e alla necessità di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, esigenza su cui si fonda, appunto, l'estensione della posizione di garanzia in capo ai soggetti in questione (1).

(1) In termini, Cass. Sez. III 9 febbraio 2012, n. 5033, Rossi, non massimata, in *Ambiente e sviluppo*, 2012, 10, 878.

*

Cass. Sez. III 28 gennaio 2020, n. 3450 - Rosi, pres.; Zunica, est.; Fimiani, P.M. (conf.) - Giglio, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Cosenza 17 novembre 2016*)

Acque - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarico dei reflui provenienti da impianti di autolavaggio eseguito in assenza di autorizzazione.

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico dei reflui provenienti da impianti di autolavaggio, eseguito in assenza di autorizzazione, integra il reato di cui all'art. 137, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, non potendo tali acque essere assimilate a quelle domestiche (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 16 dicembre 2016, n. 51889, D'Ambrosio, rv. 268.398, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, 2, 129.

*

Cass. Sez. III 23 gennaio 2020, n. 2690 - Sarno, pres.; Ramacci, est.; Fimiani, P.M. (diff.) - B.G.G., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Benevento 12 marzo 2018*)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Cattivo stato di conservazione - Accertamento in assenza di analisi di laboratorio mediante il ricorso ad altri elementi di prova - Legittimità.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 5, lett. b), legge n. 283/62, il cattivo stato di conservazione degli alimenti - che il giudice può accertare pure in assenza di analisi di laboratorio mediante il ricorso ad altri elementi di prova - deve intendersi realizzato nel caso di evidente inosservanza di cantele igieniche e tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze alimentari si mantengano in condizioni adeguate, prodromiche alla successiva vendita (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 21 settembre 2007, n. 35234, Lepori, rv. 237.518, in *Riv. polizia*, 2008, 11-12, 808; Cass. Sez. III 17 marzo 2014, n. 12346, Chen, rv. 258.705.

*

Cass. Sez. III 23 gennaio 2020, n. 2686 - Lapalorcia, pres.; Ramacci, est.; Fimiani, P.M. (conf.) - Guarino, ric. (*Annulla senza rinvio Trib. Gela 29 ottobre 2018*)

Sanità pubblica - Rifiuti. - Reato di cui agli artt. 242 e 257, d.lgs. n. 152/2006 - Responsabile dell'inquinamento.

Il reato di mancata effettuazione della comunicazione, prevista in caso di imminente minaccia di danno ambientale di un sito inquinato dal combinato disposto degli artt. 242 e 257, d.lgs. n. 152/2006, è configurabile soltanto nei confronti del responsabile dell'inquinamento (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 11 maggio 2011, n. 18503, Burani, rv. 250.143, in *Foro it.*, 2012, 3, 2, 193, e in *Ambiente e sviluppo*, 2011, 10, 879.

*

Cass. Sez. III 21 gennaio 2020, n. 2199 - Aceto, pres.; Scarcella, est.; Canevelli, P.M. (conf.) - Trionfanti, ric. (*Dichiara inammissibile App. Palermo 7 febbraio 2019*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Obbligo di rimozione di cui all'art. 255 T.U.A. - Soggetti responsabili.

L'obbligo di rimozione cui si riferisce l'illecito contravvenzionale di cui all'art. 255, comma 3, T.U.A., sorge sia in capo al responsabile dell'abbandono, quale conseguenza della sua condotta, sia nei confronti degli obbligati in solido, quando sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa, sia, infine nei confronti dei destinatari dell'ordinanza sindacale di rimozione che sono obbligati in quanto tali e che, in caso di inottemperanza, ne subiscono, per ciò solo, le conseguenze se non hanno provveduto ad impugnare il provvedimento per ottenerne l'annullamento o non hanno fornito al giudice penale elementi significativi per l'eventuale disapplicazione (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 3 settembre 2018, n. 39430, Pavan, rv. 273.840, in *Foro i.*, 2018, 12, 2, 707, e in *Ambiente e sviluppo*, 2018, 11, 761.

*

Cass. Sez. III 20 gennaio 2020, n. 1997 - Di Nicola, pres.; Scarcella, est.; Tocci, P.M. (diff.) - Bucci, ric. (*Annula in parte con rinvio App. L'Aquila 19 novembre 2018*)

Ambiente - Danno ambientale - Legittimazione del cittadino a costituirsi parte civile per far valere una specifica pretesa in relazione a determinati beni.

In tema di danno ambientale, è legittimato a costituirsi parte civile il cittadino che non si dolga del degrado dell'ambiente ma faccia valere una specifica pretesa in relazione a determinati beni, quali cespiti, attività e diritti soggettivi individuali (come quello alla salute), in conformità alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c. In altre parole, il cittadino non si deve dolere del degrado dell'ambiente, ma deve far valere una specifica pretesa in relazione a determinati beni (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 26 settembre 2011, n. 34789, Verna, rv. 250.864.

*

Cass. Sez. III 16 gennaio 2020, n. 1583 - Izzo, pres.; Corbetta, est.; Canevelli, P.M. (diff.) - Italia, ric. (*Conferma Trib. Torino 21 gennaio 2019*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Residui della produzione industriale originariamente classificati come rifiuti.

In tema di gestione dei rifiuti, ove i residui della produzione industriale siano ab origine classificati da chi li produce come rifiuti, gli stessi devono ritenersi sottratti alla normativa derogatoria prevista per i sottoprodotti, in quanto la classificazione operata dal produttore esprime quella volontà di disfarsi degli stessi idonea a qualificarli come «rifiuti» in base all'art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 7 agosto 2007, n. 32207, Mantini, rv. 237.136, in *Ambiente e sviluppo*, 2007, 12, 1122.

*

Cass. Sez. III 15 gennaio 2020, n. 1429 - Di Nicola, pres.; Andreatza, est.; Molino, P.M. (conf.) - Amendolagine, ric. (*Annula senza rinvio App. Lecce 24 gennaio 2018*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Spedizioni transfrontaliere - Normativa italiana.

Il rinvio operato dall'art. 194 del d.lgs. n. 152 del 2006 alle regole che discendono dai regolamenti comunitari che regolano la materia, e dagli accordi bilaterali di cui all'art. 19, reg. CEE n. 259/93, deve intendersi esteso ai regolamenti della Comunità o dell'Unione che hanno integrato o modificato tale disciplina, a partire dal reg. CE n. 1013/2006, per arrivare ai reg. CE n. 1418/2007 e, limitatamente alla valenza interpretativa del meccanismo di formazione della legge, al reg. UE n. 837/2010. Ne consegue che la normativa italiana in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti deve ritenersi integrata da quella adottata dalla Istituzione europea mediante regolamenti aventi efficacia esecutiva e dagli accordi bilaterali

perfezionatisi, ex art. 19, reg. n. 259/93, e ai sensi dei regolamenti successivi. Inoltre, la struttura dei regolamenti europei comporta il recepimento delle risposte che gli Stati non OCSE hanno fornito al questionario ad essi inviato e ai periodici aggiornamenti di tali risposte, avendo la Istituzione europea ritenuto di fare proprie su base pattizia la determinazione e la disciplina che il singolo Stato non membro intende applicare ai rifiuti non pericolosi, inclusi nella lista verde, provenienti dall'area comunitaria, rifiuti soggetti, in via generale, a procedure semplificate (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 7 dicembre 2018, n. 54703, Di Cataldo, rv. 274.211, in *Ambiente e sviluppo*, 2019, 2, 144.

*

Cass. Sez. III 15 gennaio 2020, n. 1426 - Lapalorcia, pres.; Ramacci, est.; Salzano, P.M. (conf.) - Ferrari, ric. (*Dichiara inammissibile App. Messina 23 maggio 2018*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Pastazzo di agrumi - Parziale utilizzazione come mangime - Qualificazione.

La qualificazione quale rifiuto del «pastazzo di agrumi» esposto senza alcun particolare accorgimento agli agenti atmosferici e soggetto, stante la sua composizione, a naturali processi di fermentazione, tali da consentire di escluderne una destinazione diversa dal mero abbandono, non viene meno neppure nel caso in cui una parte dello stesso venga utilizzata per cibare il bestiame (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 18 settembre 2013, n. 38364, Beltipo, rv. 256.387, in *Ambiente e sviluppo*, 2014, 3, 215.

*

Cass. Sez. III 8 gennaio 2020, n. 235 (c.c.) - Ramacci, pres.; Liberati, est.; Fimiani, P.M. (conf.) - Trovato, ric. (*Annulla con rinvio Trib. Potenza 8 maggio 2019*)

Ambiente - Ecodelitti - Disastro ambientale consistente nella grave compromissione della qualità delle acque superficiali, risultate contaminate da idrocarburi, nonché della matrice del suolo e del sottosuolo all'interno di uno stabilimento, anch'essi contaminati da idrocarburi - Applicazione delle misure cautelari personali.

L'attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ex art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., può ritenersi sussistente anche nel caso in cui l'indagato risulti sospeso o dimesso dal servizio, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose nella mutata veste (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. VI 10 dicembre 2018, n. 55113, Lupelli, rv. 274.648; Cass. Sez. V 28 giugno 2017, n. 31676, Lonardoni, rv. 270.634.